

4.2) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

.....OMISSIS.....

APPROVA

il Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università di Roma Tor Vergata, così come di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Indice

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Compiti

Art. 3. Composizione, nomina, durata

Art. 4. Coordinatore

Art. 5. Organizzazione interna

Art. 6. Convocazione e svolgimento delle riunioni

Art. 7. Pubblicità e verbalizzazione

Art. 8. Modifiche del regolamento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di valutazione dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata, costituito ai sensi dell'art. 5, commi 22 e 23, della legge n. 537/1993, dell'art.1, commi 1 e 2, della legge n. 370/1999, del d.P.R. n. 76/2010, della legge n. 240/2010 e dell'art. 10 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

Art. 2

Compiti

1. A norma dell'art. 10, comma 1, dello Statuto, il Nucleo, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca, verifica l'andamento della gestione dell'Ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al Consiglio di amministrazione.

2. In particolare, il Nucleo:

a) esercita tutte le altre attribuzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera r), della legge n. 240/2010;

- b) anche mediante l'analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, verifica il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, l'efficacia dei servizi resi agli studenti e il buon andamento dell'azione amministrativa
- c) trasmette al Rettore, al Consiglio di amministrazione e al Direttore generale un rapporto annuale sulla propria attività, sullo stato delle iniziative intraprese e sulle indagini in corso;
- d) presenta al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una relazione annuale sull'attività didattica, di ricerca e dei servizi resi dall'Ateneo, nonché sul livello di funzionalità e di efficienza raggiunto dalle varie unità organizzative, anche tenendo conto delle indicazioni risultanti dal piano della performance, e sull'attività svolta l'anno precedente. La relazione annuale è resa disponibile, per la consultazione, sul sito internet di Ateneo ed è inviata a tutti i responsabili delle unità organizzative dell'Ateneo, nonché a tutti gli organismi ai quali la trasmissione è prevista per legge;
- e) esprime giudizi e formula pareri agli organi centrali dell'Ateneo sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di raggiungimento e sull'accreditamento, presso l'organo competente, dei Corsi di studio di qualsiasi livello e grado nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3

Composizione, nomina, durata

1. Il Nucleo è composto da sette membri di cui almeno due scelti tra esperti in materia di valutazione anche non accademica, designati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, dei quali:
 - a) due professori di ruolo di Ateneo;
 - b) quattro soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'Ateneo il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo;
 - c) un rappresentante degli studenti eletto da tutti gli studenti in regola con l'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e scelto tra gli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.
2. L'individuazione tra i professori di ruolo dell'Ateneo dei due membri interni viene fatta dal Rettore, tenendo conto delle indicazioni dei Direttori di dipartimento, della specifica esperienza degli stessi in materia di valutazione e del principio di rotazione.
3. I membri del Nucleo durano in carica tre anni e possono essere rinominati una sola volta, con l'eccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni e può essere rinnovato una sola volta.
4. I membri del Nucleo sono nominati con decreto del Rettore.
5. Per i membri il Nucleo vigono le incompatibilità di cui all'art. 10, comma 7, dello Statuto.
6. I membri del Nucleo, dell'Ufficio di supporto e dei gruppi di lavoro eventualmente costituiti hanno il dovere di riservatezza in ordine alle conoscenze acquisite nello svolgimento delle attività istituzionali.
7. Ai membri il Nucleo viene corrisposto un compenso nella misura definita dal Consiglio di Amministrazione. Per i membri di cui alla lett. b) dell'art. 3,

comma 1, residenti fuori Roma è previsto il rimborso delle spese di missione. Per i membri è previsto altresì il rimborso delle spese sostenute per effettuare missioni connesse al loro incarico.

Art. 4

Coordinatore

1. Tra i membri del Nucleo viene scelto il Coordinatore, ai sensi dell'art. 10, comma 5, dello Statuto.
2. Il Coordinatore rappresenta il Nucleo nei rapporti con l'Ateneo, con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e con gli altri soggetti istituzionali pubblici e privati; convoca e presiede le riunioni del Nucleo.

Art. 5

Organizzazione interna

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 10, commi 1, 2 e 3, dello Statuto, il Nucleo si avvale di un Ufficio di supporto.
2. Il Nucleo può avvalersi anche della collaborazione di ogni altra struttura organizzativa dell'Ateneo ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento della propria attività e, in particolare, di quelle che svolgono funzioni di centro di calcolo e di documentazione.
3. Ai fini dell'ottimizzazione dei processi valutativi inerenti la didattica, la ricerca e i servizi resi agli studenti, il Nucleo può costituire appositi gruppi di lavoro, i cui membri vengono nominati dal Rettore, sentiti i Direttori di dipartimento.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento, i singoli membri del Nucleo hanno il diritto di accesso a tutti gli atti, documenti e archivi di dati, anche informatici, dell'Ateneo.
5. Il Nucleo può convocare per audizioni i responsabili delle diverse unità organizzative dell'Ateneo, i quali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
6. Il Nucleo può chiedere ai responsabili delle varie unità organizzative dell'Ateneo, le quali sono tenute a provvedere, la rilevazione permanente di particolari informazioni ritenute necessarie ai fini della elaborazione di documenti connessi ai propri compiti istituzionali e alle iniziative intraprese ai fini del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'Ateneo.

Art. 6

Convocazione e svolgimento delle riunioni

1. Il Nucleo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
2. L'invio della convocazione ai singoli membri, con indicazione dell'ordine del giorno, anche per via telematica, deve avvenire almeno sette giorni prima della seduta e, solo per comprovati motivi di urgenza, tale periodo può essere ridotto.
3. Alle riunioni del Nucleo possono partecipare, qualora invitati dal Coordinatore, soggetti esterni.
4. Le deliberazioni del Nucleo sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

5. In caso di assenza del Coordinatore, la riunione è presieduta da un membro designato dal Coordinatore medesimo. In mancanza di designazione presiede la riunione il membro più anziano in ruolo e, a parità, di età.

Art. 7

Pubblicità e verbalizzazione

1. Di ogni riunione del Nucleo deve essere redatto apposito verbale. Il verbale può essere approvato nella riunione successiva ovvero seduta stante, anche per singoli punti. Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore e dal membro verbalizzante.

2. Il Nucleo garantisce la trasparenza del proprio operato assicurando la più ampia pubblicità degli atti, anche mediante il sito internet dell'Ateneo.

Art. 8

Modifiche del regolamento

1. I membri del Nucleo di valutazione possono formulare proposte di modifica del presente Regolamento al Consiglio di amministrazione, deliberando a maggioranza assoluta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE